



COMUNE DI ARMUNGIA

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09040

Tel. 070-958123 – 070/9589135 – Fax 070-958076

protocollo@pec.comune.armungia.ca.it

<http://www.comune.armungia.ca.it/>

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Allegato alla Deliberazione

del C.C. n.18

del 17/05/2013



COMUNE DI ARMUNGIA

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09040

Tel. 070-958123 – 070/9589135 – Fax 070-958076

protocollo@pec.comune.armungia.ca.it

<http://www.comune.armungia.ca.it/>

INDICE

Capo I Finalità

Capo II Procedure

Capo III Settori di Intervento

Capo IV Soggetti ammessi

Capo V Condizioni generali di concessione

Capo VI Assistenza e Sicurezza Sociale

Capo VII Attività sportive e ricreative del tempo libero

Capo VII Sviluppo economico

Capo IX Attività culturali ed educative

Capo X Tutela dei valori ambientali

Capo XI Interventi straordinari

Capo XII Disposizioni finali



COMUNE DI ARMUNGIA

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09040

Tel. 070-958123 – 070/9589135 – Fax 070-958076

protocollo@pec.comune.armungia.ca.it

<http://www.comune.armungia.ca.it/>

Capo I

FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con le quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

2. Al fine di garantire la più ampia trasparenza, l'informazione circa i programmi di intervento e delle relative risorse disponibili, verrà assicurata attraverso la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio online del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni singolo cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dalla legge.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II



COMUNE DI ARMUNGIA

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09040

Tel. 070-958123 – 070/9589135 – Fax 070-958076

protocollo@pec.comune.armungia.ca.it

<http://www.comune.armungia.ca.it/>

PROCEDURE

Art.6

1. Il Comune opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti comunque individuati dal presente regolamento, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici, devono essere redatte utilizzando i moduli allegati al presente regolamento.
2. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico – amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n.659.

Art. 8

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento, devono presentare domanda al Comune entro i primi due mesi dell'anno solare in corso.
2. Le domande che pervengono al Protocollo del Comune oltre il termine suddetto potranno essere prese in considerazione ed eventualmente accolte solo nel caso in cui si rendano disponibili le necessarie risorse.
3. Le istanze pervenute sono assegnate al servizio competente, per il procedimento istruttorio e per la formalizzazione della proposta deliberativa da sottoporre alla Giunta.
4. La Giunta, di norma, entro 60 giorni dall'esecutività del bilancio, approva la proposta e stabilisce l'importo da assegnare ai soggetti o alle iniziative.
5. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 9

1. contributi sono concessi con determinazione del responsabile del servizio competente, nel rispetto della deliberazione, di cui al precedente art.8, adottata dalla Giunta Comunale.
2. La concessione dei benefici non conferisce diritto né aspettativa di continuità per gli anni successivi.

In caso di non accoglimento, la comunicazione viene effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.



COMUNE DI ARMUNGIA

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09040

Tel. 070-958123 – 070/9589135 – Fax 070-958076

protocollo@pec.comune.armungia.ca.it

<http://www.comune.armungia.ca.it/>

3. Non costituisce contributo e non è quindi soggetta alla disciplina del presente regolamento la concessione di benefici di scarso valore economico quali coppe, medaglie, trofei.

Capo III

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 10

1. I settori per i quali l'amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura e informazione;
- e) Sviluppo economico
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

Capo IV

SOGGETTI AMMESSI

Art. 11

1. la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del comune
- b) di enti privati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del comune
- c) di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del



COMUNE DI ARMUNGIA

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09040

Tel. 070-958123 – 070/9589135 – Fax 070-958076

protocollo@pec.comune.armungia.ca.it

<http://www.comune.armungia.ca.it/>

comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Capo V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

1. La concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche sono escluse dalla disciplina del presente regolamento.

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario, quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, 1 comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività.

Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'Ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati e alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. I documenti di cui al presente articolo devono essere firmati dal Legale Rappresentante dell'Ente.

Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e dal luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, si prescinde dal predetto obbligo per gli enti pubblici e i comitati, di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 11.

2. Resta comunque, l'obbligo per tutti i soggetti sopraindicati, di presentare, entro 60 gg. dalla conclusione delle iniziative, il rendiconto delle somme assegnate.



COMUNE DI ARMUNGIA

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09040

Tel. 070-958123 – 070/9589135 – Fax 070-958076

protocollo@pec.comune.armungia.ca.it

<http://www.comune.armungia.ca.it/>

Art. 15

1. L' intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni e iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.13.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziati dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari e la concessione dell'uso gratuito di Impianti, Locali, Strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.



COMUNE DI ARMUNGIA

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09040

Tel. 070-958123 – 070/9589135 – Fax 070-958076

protocollo@pec.comune.armungia.ca.it

<http://www.comune.armungia.ca.it/>

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art.17

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale sono disciplinate da specifiche norme di legge, alle quali si rinvia.

Art. 18

1. Il Comune può concedere contributi finanziari e/o altri benefici economici, a favore delle associazioni di Volontariato che operano principalmente nel campo del soccorso e del trasporto a mezzo di ambulanza di malati e infortunati.

2. I criteri di priorità in presenza di più richieste sono i seguenti:

- a) l'attività svolta negli anni precedenti;
- b) i risultati raggiunti;
- c) il numero dei soci e degli iscritti.

3. Le concessioni di cui al precedente comma, sono effettuate con l'osservanza delle procedure stabilite dai Capi II°, IV° e V°, con esclusione di quanto disposto dal comma 1° dell'art. 15 del presente regolamento.

4. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività svolte dai soggetti di cui al precedente comma 3°, può comprendere la concessione dei benefici previsti dal 2° comma dell'art. 21 del presente regolamento.

Capo VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 19

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva.



COMUNE DI ARMUNGIA

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09040

Tel. 070-958123 – 070/9589135 – Fax 070-958076

protocollo@pec.comune.armungia.ca.it

<http://www.comune.armungia.ca.it/>

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico – motorie ricreative del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una Tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'acquisto di attrezzature e per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza, che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della Comunità.
4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II°, IV° e V° , .
5. Per quanto attiene ai criteri di priorità si applicano le disposizioni previste nel 3° comma dell'art.18 del presente regolamento.

Art. 20

1. Per gli interventi di cui alla L. R. n° 17/99 e di altre eventuali disposizioni in materia di attività sportive e ricreative del tempo libero, si applicano le procedure nelle stesse indicate, se previste; in caso contrario si fa riferimento alle norme del presente Regolamento

Capo VIII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 21

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per favorire la diffusione del turismo sociale.
 - e) A contributi annuali a favore delle associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituiti per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.



COMUNE DI ARMUNGIA

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09040

Tel. 070-958123 – 070/9589135 – Fax 070-958076

protocollo@pec.comune.armungia.ca.it

<http://www.comune.armungia.ca.it/>

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione gratuita di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà Comunale, per i quali il Comune, non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che ne viene fatto.

Il concessionario dovrà comunque provvedere alle pulizie dei locali, e di quanto altro ottenuto in concessione.

Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma.

3. La concessione di contributi una – tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

4. Gli interventi del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

5. I criteri di priorità in presenza di più richieste sono i seguenti:

- 1) numero delle giornate lavorative assegnate a lavoratori locali nel biennio precedente;
- 2) attività economica indotta in termini quantitativi;
- 3) far parte di associazioni giovanili o società cooperative.

Art. 22

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera c) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente regolamento.

Capo IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 23

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;



COMUNE DI ARMUNGIA

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09040

Tel. 070-958123 – 070/9589135 – Fax 070-958076

protocollo@pec.comune.armungia.ca.it

<http://www.comune.armungia.ca.it/>

- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i cittadini del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 24

- 1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
- 2. I contributi una – tantum, per le finalità di cui all'art.23, sono effettuati con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV, e V.

Al presente articolo , si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del 2° comma del precedente art. 21.

- 3. Per quanto attiene ai criteri di priorità si applicano le disposizioni previste nel 3° comma dell'art. 18 del presente Regolamento.

Capo X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 25

- 1. Gli interventi a favore delle attività e iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- 2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.
- 3. Per quanto attiene ai criteri di priorità si applicano le disposizioni previste nel 3° comma dell' art. 18.



COMUNE DI ARMUNGIA

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 09040

Tel. 070-958123 – 070/9589135 – Fax 070-958076

protocollo@pec.comune.armungia.ca.it

<http://www.comune.armungia.ca.it/>

Capo XI

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 26

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo quanto stabilito dall'art. 21 secondo comma del presente regolamento;
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere e i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.
4. Per quanto riguarda la concessione gratuita di locali di proprietà Comunale ad Enti Pubblici, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei comma 1° e 2° del precedente art. 20 ;
5. Al di fuori dei casi previsti dal 1° comma, la concessione dell'uso dei locali di proprietà comunale, può essere concessa, a domanda, direttamente dal responsabile del servizio competente, previa comunicazione al Sindaco o da chi lo sostituisce legalmente, quando la durata sia pari o inferiore ad una giornata, salvo quanto previsto dal precedente art. 7.

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.27

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle leggi dello Stato, alle normative regionali di settore e alle normative regolamentari comunali in vigore.
2. Il presente regolamento entra in vigore a seguito di pubblicazione all'albo pretorio telematico per 15 giorni dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ELISA DOTT.SSA MARIA PETRUCCI